

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

515^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CORTE DEI CONTI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLA DESTINA- ZIONE DEI FONDI PER LA RICOSTRU- ZIONE DEL BELICE		Trasmissione di relazioni sulla gestione fi- nanziaria di enti	Pag. 6
Composizione	3	Trasmissione di documentazione.....	6
COMMISSIONI PERMANENTI		CNEL	
Ufficio di presidenza	3	Trasmissione di documenti	6
DISEGNI DI LEGGE		DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione.....	3	Votazione finale:	
Assegnazione	4	«Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazio- ne civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» (1780) (Approvato dalla 10 ^a Commissione permanente della Ca- mera dei deputati);	
Presentazione di relazioni e del testo degli articoli	4	«Organizzazione degli uffici periferici della Motorizzazione civile» (201), d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori;	
Presentazione di relazioni	4	«Provvedimenti straordinari per l'adegua- mento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della mo-	
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	5		
GOVERNO			
Trasmissione di documenti	5		

torizzazione civile e trasporti in concessione» (1017), d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1780:

PACINI (DC), relatore	Pag. 7
SIGNORILE, ministro dei trasporti	7
VISCONTI (PCI)	23

Discussione:

«Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (1670) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri, Corsi ed altri);

«Disciplina della ricerca e coltivazione delle

risorse geotermiche» (247), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1670:

ALIVERTI (DC), relatore	Pag. 23, 25
URBANI (PCI)	24
ZANONE, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato	26

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	36
Annunzio	36, 37
Ritiro di interpellanze	39

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1986

39

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17). Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Campus, Garibaldi, Malagodi, Prandini, Saporito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Aggradi, in rappresentanza del Senato alla presentazione del primo rapporto annuale sul governo dell'economia. Fallucchi, Fosson, Vella, a Istanbul, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Benedetti, Castelli, Covi, Di Lembo, Jannelli, Palumbo, Franza, Rastrelli, Russo, Sega, a Parigi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, composizione

PRESIDENTE. In data 7 novembre 1986 il senatore Salvatore Bellafiore è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice.

Commissioni permanenti, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha proceduto, in data 6

novembre 1986, alla elezione di un segretario. È risultato eletto il senatore Mazzola.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 6 novembre 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GRADARI, MARCHIO, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. — «Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"» (2033).

In data 7 novembre 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

URBANI, MARGHERI e FELICETTI. — «Abrogazione della norma che prevede la nomina di una rappresentanza del personale indicata dai sindacati nel Consiglio di amministrazione dell'ENEA» (2034).

In data 10 novembre 1986, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO e RUFFILLI. — «Modifica dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente la domanda di riscatto di servizi per il collocamento a riposo dei dipendenti statali» (2035);

BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — «Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione» (2036);

BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIAN-

GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — «Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione» (2037).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VENANZETTI ed altri. — «Determinazione legislativa delle procedure per gli interventi straordinari per la città di Roma» (1978), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SCEVAROLLI ed altri. — «Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica» (1960), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984» (1985), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BOGGIO e MASCAGNI. — «Riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia nazionale di

Santa Cecilia in Roma» (2001), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni e del testo degli articoli

PRESIDENTE. A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 7 novembre 1986, il senatore Pacini ha presentato una relazione unica ed il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» (1780) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

PACINI ed altri. — «Organizzazione degli uffici periferici della Motorizzazione civile» (201);

CASTIGLIONE ed altri. — «Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione» (1017).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 10 novembre 1986, il senatore Vella ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità» (1997) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 7 novembre 1986, il senatore Ruffino ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 set-

tembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 7 novembre 1986, il senatore Aliverti ha presentato una relazione unica per i seguenti disegni di legge:

«Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri; Corsi ed altri*) (1670) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

ALIVERTI ed altri. — «Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche» (247).

A nome delle Commissioni permanenti riunite 5^a (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 10 novembre 1986, i senatori Castiglione e Beorchia hanno presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

Deputati ERMELLI CUPELLI e TIRABOSCHI; BARACETTI ed altri; SANTUZ ed altri; PARIGI ed altri. — «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità» (1999) (*Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

BEORCHIA ed altri. — «Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (1603).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute del 6 novembre 1986, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'Oro al Valor militare alla bandiera della Polizia di Stato» (1377);

GARIBALDI e MILANI Eliseo. — «Norme per l'accertamento dell'idoneità medica al maneggio delle armi» (1502);

2^a Commissione permanente (Giustizia):

MANCINO ed altri. — «Modifiche alla disciplina della custodia cautelare» (1720-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU)» (1976) (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Niccolò Salanitro a membro del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 6 novembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio lungo termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle

esportazioni per il primo semestre 1986 (*Doc. XLIX-bis*, n. 7).

Detto documento sarà inviato alla 6^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 10 novembre 1986, ha trasmesso copia della deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), nella seduta del 7 novembre 1986, in ordine all'operazione di cessione della società Alfa Romeo, nonché copia della lettera di direttiva indirizzata all'IRI per l'attuazione dell'operazione medesima.

Detta documentazione sarà inviata alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 novembre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente per la zona industriale di Trieste, per gli esercizi dal 1977 al 1984 (*Doc. XV*, n. 120).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 novembre 1986, ha trasmesso la determinazione, n. 1883 adottata ai sensi della legge n. 259 del 21 marzo 1958, della Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza del 22 luglio 1986, con cui si dichiara non essere luogo a formulare rilievi di legittimità in ordine alle deliberazioni assunte dal Consorzio autonomo del porto di Genova in attuazione del disegno di riassetto organizzativo del porto, noto sotto il nome di «Linee programmatiche per lo sviluppo del porto di Genova» (*Doc. XV-bis*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

CNEL, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 30 ottobre 1986, ha trasmesso copia del parere sulla «riforma della scuola secondaria superiore», richiesto al CNEL dal Ministro della pubblica istruzione ed approvato da quel Consesso nelle sedute del 21 e 22 ottobre 1986.

Detto parere sarà inviato alla 7^a Commissione permanente.

Votazione finale dei disegni di legge:

«**Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti**» (1780) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«**Organizzazione degli uffici periferici della Motorizzazione civile**» (201), d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori;

«**Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione**» (1017), d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori.

Approvazione del disegno di legge n. 1780.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti», già approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati; «Organizzazione degli uffici periferici della Motorizzazione civile», d'iniziativa dei senatori Pacini, Vernaschi, Romei Roberto, Foschi, Bombardieri, Venturi e Fontana; «Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei

trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione», d'iniziativa dei senatori Castiglione, Scevarolli, Orciari, Jannelli e Masciadri.

Il disegno di legge n. 1780, assunto come testo-base dalla Commissione, è già stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla 8^a Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PACINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il Governo non ha nulla da aggiungere, salvo una precisazione che credo sia bene venga acquisita agli atti, cioè che l'acconto, previsto dal comma 10 dell'articolo 19 del provvedimento, che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può concedere, deve intendersi condizionato all'effettiva copertura del fondo di cui si parla nei commi precedenti, precisamente nei commi 8 e 9.

Tale precisazione è importante proprio per sottolineare il carattere particolare di questo acconto e la garanzia, rispetto all'amministrazione dello Stato, che esso avvenga in condizioni di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1780. Ricordo che il testo del disegno di legge, votato articolo per articolo dalla 8^a Commissione permanente, nonché delle allegate tabelle, è il seguente:

ART. 1.

1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:

a) per i posti di primo dirigente - da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile -, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) per i posti della *ex* carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della *ex* carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della *ex* carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della *ex* carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della *ex* carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.

3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. È abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

TABELLA 1.

**DOTAZIONI ORGANICHE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

1) *Ruolo dei dirigenti* (*)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
a) <i>Dirigenti tecnici</i>				
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	10	Vice direttore centrale	2
			Direttore Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primi dirigenti	70	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	53
			Direttore di centro prove autoveicoli o di ufficio speciale trasporti a impianti fissi	17
b) <i>Dirigenti amministrativi</i>				
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	9	Vice direttore centrale	3
			Direttore servizio autonomo della navigazione interna	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primi dirigenti	30	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	30

(*) Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974.

Segue: TABELLA 1.

2) *Ruolo del personale tecnico della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	62 (a)
Ispettore principale	75
Ispettore	418
Totale ..	555

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3) *Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	18 (a)
Ispettore principale	22
Ispettore	266
Totale ...	306

(a) Dei quali va accantonato un numero pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA 1.

4) *Ruolo del personale della carriera di concetto*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore aggiunto capo	72
Ispettore aggiunto principale	189
Ispettore aggiunto	1617
Totale	1878

5) *Ruolo del personale della carriera esecutiva*

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore superiore	114
Coadiutore principale	573
Coadiutore o dattilografo	2311 (a)
Totale ...	2998

(a) Di cui almeno 500 con mansioni di dattilografo.

Segue: TABELLA 1.

6) Ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore meccanografo superiore	10
Coadiutore meccanografo	140
Coadiutore programmatore elaboratori elettronici	10
Totale ...	160

7) Ruolo del personale della carriera ausiliaria

QUALIFICA	Numero posti
Commesso capo	55
Commesso	526
Totale ...	581

Segue: TABELLA 1.

8) *Ruolo del personale operaio*

QUALIFICA	Numero posti
Capo draga	} 48
Capo operaio	
Operaio specializzato	87
Operaio qualificato	82
Operaio comune	445
Totale ...	662

ART. 2.

1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 è assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici di ciascuna regione.

515ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 NOVEMBRE 1986

TABELLA 2.

REGIONI	Carriera dir. tecn.	Carriera dir. amm.	CARRIERA DI CONCETTO		Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Operai	TOTALE
			tecnica	amministr.				
Abruzzo	4	1	10	—	3	5	5	28
Basilicata	2	1	5	—	3	3	3	17
Calabria	3	1	5	—	3	5	5	22
Campania	5	1	20	—	5	8	3	42
Emilia-Romagna	35	5	60	10	145	40	30	325
Friuli-Venezia Giulia	15	4	40	10	100	15	20	204
Lazio	25	6	50	10	40	30	20	181
Liguria	10	5	50	10	100	30	25	230
Lombardia	40	10	70	15	175	40	40	390
Marche	6	2	10	4	10	8	10	50
Molise	1	—	3	—	3	4	3	14
Piemonte	35	8	80	20	176	40	35	394
Puglia	3	1	5	—	3	5	5	22
Sardegna	6	2	10	—	5	8	5	36
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	15	4	40	10	60	20	5	154
Trentino-Alto Adige (uff. Trento) ...	2	2	10	4	15	5	5	43
Umbria	3	1	8	3	20	5	5	45
Veneto	35	8	60	20	150	25	20	318
Uffici centrali	25	55	25	50	—	15	10	180
Totale generale ...	270	117	561	166	1 016	311	254	2 695

ART. 3.

1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.

ART. 4.

1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tale idoneità deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) titoli di studio:

1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;

2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria e di maturità classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera;

4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;

5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.

4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando una sola regione — fra quelle previste dall'allegata tabella 2 — nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.

5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità, il punteggio ottenuto nonché il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita.

ART. 5.

1. Le domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della do-

manda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilità della domanda.

2. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse.

3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

ART. 6.

1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli.

2. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, a parità di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualità di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esauri-

mento, in qualità di membri; segretario della commissione è nominato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.

4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.

ART. 7.

1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regionali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.

5. La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

7. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti successivamente collocatisi.

ART. 8.

1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.

2. Può partecipare ai concorsi di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ART. 9.

1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente articolo 1, lettera *b*), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere assunti in servizio con data anteriore al 1° gennaio 1987.

3. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della *ex* carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è integrato dal seguente punto: « *d*) diploma di maturità classica ».

ART. 10.

1. Nel rispetto della disciplina generale dei concorsi per il pubblico impiego,

per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge le commissioni d'esame, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, sono costituite:

a) per i concorsi delle carriere direttive:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore superiore, con mansioni di segretario;

b) per i concorsi della carriera di concetto e della carriera esecutiva:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica di dirigente superiore, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra i funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore principale, con mansioni di segretario;

c) per i concorsi della carriera ausiliaria e del ruolo degli operai:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in attività di servizio, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra i funzionari delle carriere direttive della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a ispettore principale;

3) da un funzionario delle carriere direttive della stessa Direzione generale, con mansioni di segretario.

ART. 11.

1. I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

2. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della rikusazione del visto devono essere comunque compensate.

3. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.

4. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

ART. 12.

1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF).

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;

b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;

c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;

d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;

e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;

f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;

g) per la regione Campania, con sede a Napoli;

h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania.

ART. 13.

1. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel caso in cui non vi siano primi dirigenti disponibili in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.

ART. 14.

1. Gli assegni *ad personam*, istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, già percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

ART. 15.

1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;

c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;

d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;

f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;

g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;

h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;

i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;

l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;

m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.

ART. 16.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti — rubrica " Motorizzazione civile e trasporti in concessione " — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 10 per cento — spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 5 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interes-

sati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonché alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi ».

ART. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:

a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati; ».

2. Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge.

3. Il personale di ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

ART. 18.

1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma è adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

TABELLA 3.

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffa
1) Esami per conducenti di veicoli a motore	20.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti	10.000
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	10 000
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile	50 000
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200.000
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	80.000
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione	20.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione	20.000
9) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini	200.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati, non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

Segue: TABELLA 3.

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffa
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati	50.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni	50.000
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione	20.000
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole	10.000
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di « permanenti »	10.000
16) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo	10.000
17) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo	20.000

ART. 19.

1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate — a richiesta degli interessati — presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 — ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) — le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in

conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.

8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.

9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrizzazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.

ART. 20.

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anziché alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall'articolo 1, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1986, 1987 e 1988, con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, voglio brevemente affermare, come giustamente ha evidenziato lo stesso relatore, che ci troviamo ad esaminare un provvedimento estremamente limitato. Avremmo preferito — e ci auguriamo che al più presto si agisca in questo senso — affrontare in maniera più organica riforme molto più sostanziali che riguardano un settore estremamente importante per la vita economica del nostro paese.

Il provvedimento al nostro esame è pertanto limitato, e su tale argomento abbiamo più volte discusso. Proprio perchè limitato questo provvedimento deve essere immediatamente varato per risolvere — questo ce lo auguriamo seriamente — almeno una parte delle carenze che molto vistosamente si sono evidenziate soprattutto nell'ultimo periodo. Si tratta di un provvedimento che, almeno lo speriamo, tampona in parte le carenze esistenti, ma certamente non riuscirà a frenare il lento degrado che affligge questo importante settore.

I nostri compagni senatori, soprattutto nella 5ª Commissione, hanno evidenziato anche alcune violazioni esistenti in ordine alle disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 1986. Per queste ragioni il Gruppo comunista, quindi, si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1780 nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 201 e 1017.

Discussione dei disegni di legge:

«Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (1670) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri e Corsi ed altri*)

«Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche» (247), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1670

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche», già approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi, Cerrina Feroni, Sastro, Spagnoli, Cuffaro, Belardi Merlo, Moschini, Graduada, Grassucci, Olivi, Borghini, Provantini, Mannino Antonino; Corsi, Citaristi, Viscardi, Abete, Bianchini, Briccola, Fausti, Ferrari Silvestro, Merloni, Napoli, Orsenigo, Righi, Rossi, Sangalli, Zoso, Balestracci, Carrus, Franchi Roberto, Bambi, Falcier, Lucchesi, Rebullà, Saretta, Becchetti, Ravasio, Rossattini, Savio, Astori e Azzolini; «Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Rebecchini, Vettori, Novellini, Leopizzi, Cassola, Codazzi, Fontana, Foschi, Fracassi, Greco, Pacini, Petrilli e Romei Roberto.

ALIVERTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI, *relatore*. Prima di passare alla discussione generale dei disegni di legge al nostro esame, volevo porre una questione formale da me già menzionata nella relazione. Poichè la Commissione non ha modificato

il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, debbo far rilevare che in questo testo compare la denominazione «Ministero per l'ecologia». Nel contempo, però, è stato costituito il Ministero per l'ambiente.

A questo punto, se non modifichiamo il testo pervenutoci dalla Camera, corriamo il rischio di apparire, anche all'esterno, incompetenti o comunque incapaci di approvare delle leggi con la denominazione esatta dei ministeri in esse richiamati. Pertanto, vorrei chiedere alla Presidenza se, in sede di coordinamento finale, non sia possibile modificare quella denominazione contenuta nel testo originale della Camera e mantenuta nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio presente che la sede del coordinamento finale ha i suoi limiti, potendo solo chiarire alcuni punti risultati oscuri. Il coordinamento non è applicabile al caso che lei ha richiamato, in quanto esso investe un fatto formale di una certa rilevanza; poichè d'altra parte la Commissione non ha modificato il testo del disegno di legge n. 1670 così come approvato dalla Camera dei deputati, anche una correzione come quella da lei indicata significherebbe comunque modificazione del testo, che dovrebbe pertanto tornare, pena altrimenti palesi censure di illegittimità, all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Se lo ritiene opportuno, onorevole relatore, ella può comunque presentare un apposito emendamento. In caso contrario, la Presidenza non potrà che mettere ai voti il disegno di legge n. 1670 nel testo proposto dalla Commissione, che non ha modificato quello approvato dalla Camera; e poi *videant consules*.

ALIVERTI, relatore. Signor Presidente, al termine della discussione generale chiederò una brevissima sospensione per risolvere la questione.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua richiesta, senatore Aliverti.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Urbani. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo preannuncia subito il voto favorevole a questo disegno di legge, che è stato ampiamente discusso in un Comitato ristretto dell'altro ramo del Parlamento e che ci è stato trasmesso in un testo che la Commissione del Senato, unanimemente (e noi abbiamo condiviso questa opinione), ha ritenuto largamente accettabile.

Nessuna modificazione è stata introdotta, neppure questa puramente formale che riguarda il nome del Ministero dell'ambiente: il Ministero dell'ecologia non esiste più, un altro l'ha sostituito. Pertanto, o in sede di coordinamento con una modifica puramente nominativa o in sede di regolamento di attuazione, potrebbe risolversi la questione. Comunque sarebbe opportuno, data la situazione e la *ratio* delle decisioni della Commissione, non apportare alcun emendamento. Durante la breve sospensione potremo comunque decidere quale strada imboccare.

Ritengo che la decisione della Commissione industria e l'approvazione che questo ramo del Parlamento si appresta a dare al disegno di legge in esame meritino una breve sottolineatura, per evidenziare l'importanza di questo provvedimento, senza entrare peraltro nè in una illustrazione, nè in giudizi particolari. Si tratta di un provvedimento che assume una particolare importanza perchè tocca un tema di particolare attualità, qual è quello energetico. Si tratta cioè di una legge — per la prima volta organica, largamente positiva anche se non perfetta — che offre particolarmente agli enti locali e alle regioni nelle quali esistono riserve geotermiche nel sottosuolo i mezzi, le procedure e i poteri per uno sfruttamento sistematico di questa forma di energia, che è un'energia nazionale e va utilizzata insieme alle altre che possono essere considerate «rinnovabili» e che, quindi, vanno nella direzione di una sia pur parziale limitazione delle energie convenzionali che presentano un impatto ambientale e problemi ecologici sempre rilevanti anche se risolvibili.

Noi condividiamo le scelte sia per le risorse messe a disposizione, anche se ancora insufficienti, sia per l'impianto generale della legge. Vogliamo sottolineare il nostro ap-

prezzamento particolarmente per alcuni aspetti: l'equilibrio che esiste fra poteri centrali di coordinamento e di inquadramento e poteri effettivi locali: i primi soprattutto rivolti alla ricerca e all'inventario delle riserve geotermiche, i secondi relativi alla coltivazione e allo sfruttamento delle medesime.

Un altro aspetto su cui vogliamo soffermarci brevemente è l'ampio riconoscimento del diritto degli enti locali, nel cui territorio avviene lo sfruttamento di queste riserve, di ottenere delle risorse che tuttora devono essere finalizzate propriamente alla riqualificazione del territorio. Si tratta di un provvedimento che rientra nella filosofia propria di un altro contenuto nella legge n. 308, e che si riferisce alle risorse che vengono assegnate ai comuni che sono sede di centrali alternative a quelle da idrocarburi; esso quindi rappresenta, su questa linea, un provvedimento di significativo interesse ecologico, con buona pace — lo devo dire — di coloro che, per ragioni prevalentemente strumentali in questo caso, ne hanno fatto oggetto di un *referendum* abrogativo.

Va poi sottolineato che, in modo avanzato e molto penetrante, in questo disegno di legge viene affrontato — in un'ottica culturale avanzata — il concetto stesso di impatto ambientale, il cui esame e la cui definizione normativamente devono precedere l'operazione di coltivazione e sfruttamento dei giacimenti.

Inoltre, vogliamo ancora sottolineare il forte indirizzo di decentramento che presiede alla normativa per le regioni e gli enti locali. Ritengo che questo ampio decentramento, che naturalmente è rivolto a tutte le regioni e a tutti gli enti locali, ma che di fatto si rivolge essenzialmente a quelle regioni nelle quali più forti sono i giacimenti (per esempio la Toscana e il Veneto), sia effettivamente giusto, anche se potrebbe aprire qualche problema. Esso rappresenta un atto di fiducia nei confronti delle regioni e degli enti locali di cui noi verificheremo i risultati, ma che ci trova ottimisti.

Concludo sottolineando che il provvedimento risulta positivo anche per quanto riguarda le risorse, sebbene naturalmente noi avremmo voluto che queste fossero ulterior-

mente ampliate. Tuttavia qui c'è una sfida che riguarda le regioni e gli enti locali affinché queste risorse, a differenza di quanto è avvenuto per altre leggi in cui si sono responsabilizzate le regioni (mi riferisco particolarmente alla legge n. 308), vengano spese bene e rapidamente.

È noto a tutti che, da parte delle regioni interessate, da molto tempo c'è una forte richiesta al Parlamento perchè si faccia una legge buona, anche se non perfetta, purchè la si faccia presto, e purchè si fornisca alle regioni stesse e agli enti locali interessati uno strumento che consenta di avviare un processo di coltivazione e di sfruttamento delle risorse geotermiche che è già — particolarmente in certe regioni — largamente predisposto e da troppo tempo in «lista di attesa».

Ritengo che, proprio per questo aspetto, il provvedimento possa essere considerato buono, almeno, signor Presidente, onorevoli colleghi, dal punto di vista strettamente legislativo, consapevoli che non sempre le leggi buone nell'attuale situazione risultano poi un vestito calzante a perfezione alle realtà a cui si riferiscono.

Ci auguriamo, tuttavia, che questa legge, fortemente innovativa nella nostra legislazione, essendo gli enti locali interessati ampiamente alla sua attuazione, rappresenti un passo avanti in una direzione che è largamente condivisa nel dibattito in corso sulla questione energetica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Aderendo alla precedente richiesta dell'onorevole relatore, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,30).

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a comunicare all'Assemblea le determinazioni assunte.

ALIVERTI, relatore. Signor Presidente, dopo la consultazione con i Gruppi presenti, si è deciso di lasciare immutato il testo del disegno di legge, invitando il Governo, in

sede di definizione del regolamento di attuazione, a precisare che la denominazione di Ministero per l'ecologia, già contenuta nel testo approvato dalla Camera, debba riferirsi al costituito Ministero per l'ambiente. Penso che poi il signor Ministro potrà fornire ulteriori precisazioni in merito, al fine di evitare dubbi interpretativi.

Vorrei in aggiunta a questo, signor Presidente, ringraziare il collega Urbani per il suo breve ma incisivo intervento dal quale è emerso che in questo Parlamento si sta per varare una normativa che attendeva di essere approvata da molti anni. In effetti, credo che sia un passo molto importante quello che ci accingiamo a compiere questa sera perchè, al di là del disinteresse generale che caratterizza la discussione di questo provvedimento, si tratta di un momento decisivo per quanto riguarda la politica energetica nel nostro paese. Nel momento in cui tanto si discute di energia e di produzione di energia elettrica, credo che approvare una normativa come quella sulla geotermia costituisca motivo di ulteriore vanto per la Repubblica italiana: innanzitutto perchè credo debba essere sottolineato che in fatto di ricerche geotermiche siamo il primo paese al mondo; in secondo luogo, perchè abbiamo fornito all'estero amplissima tecnologia e credo che i tecnici dell'Enel siano consultati al riguardo in tutti i paesi dove esistono tracce di risorse geotermiche; in terzo luogo perchè si è sancita con questa legge un'opportuna divisione di competenze tra i diversi ruoli dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In definitiva si è ufficializzato lo sfruttamento delle risorse geotermiche per la produzione dell'energia elettrica.

Credo che se avessimo letto le relazioni presentate dall'Enel, che ha sottoposto all'esame del Parlamento l'attività programmata per il quinquennio 1985-90, avremmo riscontrato che, complessivamente, al termine di quel periodo, avremo risorse corrispondenti a 450 megawatt, il che equivale ad una potenzialità corrispondente grosso modo a due piccole centrali nucleari, quali sono quelle di Trino Vercellese e di Latina, attualmente ancora in attività.

Credo che debba essere sottolineato lo

sforzio compiuto anche dall'Enel al riguardo, in collaborazione con gli altri enti energetici del paese; tutto ciò depone favorevolmente per le ulteriori ricerche e gli ulteriori sfruttamenti delle risorse geotermiche che potranno portare ampi vantaggi alla nostra economia e soprattutto alla produzione di energia elettrica nel nostro paese.

Infine credo che vada sottolineato il fatto che le affermazioni ufficiali contenute nel provvedimento, cioè che la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono considerate di pubblico interesse ed utilità, ribadiscono la priorità delle ricerche e dello sfruttamento delle risorse geotermiche nell'interesse della comunità nazionale. Speriamo che tutto questo non trovi ulteriori ostacoli, perchè anche se nell'articolo 11 abbiamo affermato che dovranno essere emesse disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico, non si vorrebbe che si entrasse in un conflitto di competenze tra i diversi ruoli istituzionali. Credo, tra l'altro, che la norma contenuta nel comma quarto dell'articolo 11, per cui la concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti, non sarà portata avanti alla Corte costituzionale, perchè bloccherebbe tutte le procedure attualmente in corso per ottenere i relativi permessi.

Ritengo, signor Presidente, che oggi abbiamo approvato un provvedimento di eccezionale importanza e sono grato a tutti i Gruppi che hanno dato il loro benevolo assenso; penso che tutto il vantaggio e tutto l'interesse di questa legge lo si verificherà nei prossimi anni, nel momento in cui potremo fare un consuntivo dell'attività geotermica del nostro paese. *(Applausi dal centro e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZANONE, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Signor Presidente, signori senatori, il Governo si associa a quanto è stato testè dichiarato dal relatore, senatore Aliverti, circa l'importanza di que-

sto provvedimento, risultato dalla fusione di iniziative governative e parlamentari, ai fini dello sviluppo e dell'uso razionale delle fonti di energia rinnovabile.

Con la definitiva approvazione di questa legge trova una prima importante attuazione legislativa un orientamento avviato dal piano energetico nazionale del 1981. Non credo che sia un ostacolo all'approvazione di questa legge la dizione che, dato il momento in cui il disegno di legge fu predisposto, affida determinate competenze al Ministro dell'ecologia, sostituito nell'ordinamento dal Ministro per l'ambiente. Nell'ordinamento sono contenuti numerosi richiami all'Ufficio del Ministro per l'ecologia. Vi è — e con ciò intendo dare al relatore la precisazione che è stata giustamente richiesta — un disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, in cui si esplicita che le competenze comunque attribuite all'Ufficio del Ministro per l'ecologia sono trasferite, come è evidente e naturale, al nuovo Ministero dell'ambiente. Non vi è quindi ragione per ritardare l'approvazione del provvedimento e a questo proposito concordo pienamente anche con le osservazioni esposte nel suo intervento dal senatore Urbani. Credo si possa dire che questo provvedimento a buon titolo può essere considerato un elemento positivo e concreto di definizione della politica energetica nazionale nell'attuale fase di preparazione della Conferenza nazionale sull'energia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1670:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Art. 1.

*(Ambito di applicazione della legge
e competenze)*

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettua-

te nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il

valore economico dei KWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.

È approvato.

Art. 2.

(Inventario delle risorse geotermiche)

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attività svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

3. La relazione è trasmessa alle Regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I Comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento

dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacità tecniche.

5. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA RICERCA

Art. 3.

(Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza)

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia » e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza.

2. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona, il permesso è rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto, della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalità e con riferimento anche alla sua eventuale

complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

3. Il permesso è accordato, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL e all'ENI, singolarmente o in contitolarità paritetica.

4. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

5. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

6. Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

7. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero quello del Ministero o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della Regione.

8. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

È approvato.

Art. 4.

(Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico)

1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati nonché delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni e ai Comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. Se il permesso di ricerca riguarda un'azione caratterizzata da particolari condizioni di instabilità geostrukturali, e come tale classificata con decreto del presidente della Regione interessata, si applicano le procedure previste al successivo articolo 11.

È approvato.

Art. 5.

(Estensione e durata del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

È approvato.

Art. 6.

(Classificazione delle risorse)

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione alle Regioni ed ai Comuni interessati curandone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi e della geotermia.

È approvato.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE

Art. 7.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale)

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.

2. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui al comma 5 del precedente articolo 3.

È approvato.

Art. 8.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale)

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale è rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.

2. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più Regioni confinan-

ti, il titolo è rilasciato di concerto fra le Regioni medesime dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

È approvato.

Art. 9.

(Piccole utilizzazioni locali)

1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.

È approvato.

Art. 10.

(Assegnazione della concessione di coltivazione)

1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

2. Trascorso tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purchè in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica. La concessione è accordata, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarità paritetica.

3. La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni, e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

È approvato.

Art. 11.

(Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico)

1. Alla richiesta di concessione di coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonchè delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al precedente comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati, che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. La concessione di coltivazione può essere ugualmente rilasciata in difformità, previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministro per l'ecologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta della Regione interessata.

4. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti.

5. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

È approvato.

CAPO IV

NORME COMUNI ALLA RICERCA
E ALLA COLTIVAZIONE

Art. 12.

(Pubblicità degli atti)

Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti

di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonchè i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati mensilmente, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi e della geotermia.

È approvato.

Art. 13.

(Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico)

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico il titolare non dimostri di avere adeguate capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da due rappresentanti delle parti.

È approvato.

Art. 14.

(Rinvenimento di idrocarburi)

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordi-

nare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo.

È approvato.

Art. 15.

(Decadenza)

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1;

c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale;

e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione.

2. La decadenza è pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dalla autorità regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei mo-

tivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

È approvato.

Art. 16.

(Dichiarazione di pubblica utilità)

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonchè per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in teraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale.

2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

5. I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

6. Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni del sindaco le opere tempora-

nee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

È approvato.

Art. 17.

(*Canoni e contributi*)

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 40.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla Regione un canone annuo anticipato di lire 80.000 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. Sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorchè prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo

o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) lire 0,50 per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorchè prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.

4. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai Comuni sede di impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, un contributo *una tantum* di lire 12.000 per KW di potenza nominale degli impianti entrati in esercizio a far data dal 1° gennaio 1984 o che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

6. Gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2 e del contributo *una tantum* di cui al comma 5 sono indicizzati, ogni due anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

7. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

8. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo è vincolato e sarà tassativamente destinato dalle Regioni e dai Comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di ener-

gia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonchè al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

È approvato.

Art. 18.

(Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL)

In deroga all'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e società che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate.

È approvato.

Art. 19.

(Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le risorse geotermiche di interesse nazionale economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica sono acquistate dall'ENEL su proposta dei titolari di concessione di coltivazioni, in base ai criteri all'uopo stabiliti dal CIPE. Il corrispettivo è determinato, nel rispetto dei criteri fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità della produzione di energia elettrica e l'ottimale sfruttamento del campo geotermico.

2. Con propria delibera il CIPE fissa altresì i criteri per la determinazione del

prezzo di risorse geotermiche di interesse nazionale, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, delle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'interesse dell'approvvigionamento energetico del Paese, decreti la cessione all'ENEL, su proposta del concessionario, per la produzione di energia elettrica. In tal caso il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) dispone a favore dell'ENEL, a valere sulla cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso del maggiore onere sostenuto il cui importo, tuttavia, non potrà in ogni caso superare il contributo per onere termico riconosciuto all'ENEL stesso dalla vigente normativa.

È approvato.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(Incentivi)

1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici è concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica di conformità delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia della

integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 e 11 della presente legge per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva.

È approvato.

Art. 21.

(Autorizzazione di spesa)

1. Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. All'onere per l'anno 1985, determinato in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; all'onere di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 22.

(Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia)

1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonchè ogni qualvolta sia richiesto dall'autorità mineraria.

2. Il Comitato è integrato, quando delibera sulle materie disciplinate dalla presente legge, dal dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere, e da due titolari di cattedra nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici nonchè da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'ENEA e del CNR.

3. Con provvedimento del suo presidente, il Comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della Regione interessata per affari di rilevante interesse della Regione medesima.

È approvato.

Art. 23.

(Norme applicabili)

Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonchè della legge 21 luglio 1967, n. 613.

È approvato.

Art. 24.

(Regolamento di attuazione)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente

legge, con il quale vengono in particolare determinati:

1) criteri e modalità per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione;

2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;

4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;

5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

6) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;

7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;

8) la revisione, con criteri di gradualità, dei titoli concessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge;

9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge.

È approvato.

Art. 25.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1670 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 247.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 119.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

MIANA, VECCHI, BONAZZI, CAVAZZUTI, VECCHIETTI, STEFANI, ALICI, MORANDI, BOLDRINI, PASQUINO, FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza:

dell'intenzione della FIAT-Trattori di ridurre la produzione e l'occupazione di oltre il venti per cento negli stabilimenti di Modena e Cento;

dell'accordo stipulato nel marzo 1984 tra la direzione della FIAT-Trattori, la FLM — con l'assistenza dell'unione industriali di Torino — ove la FIAT si era impegnata a mantenere i livelli occupazionali nei tre stabilimenti di Modena, Cento e Iesi, avviando programmi di rinnovo e allargamento della gamma del prodotto, miglioramento della rete commerciale, ottimizzazione dei processi produttivi, definendo in relazione a tale programma anche gli investimenti e ciò allo scopo di accrescere i livelli di competitività, con conseguente e sostanziale equilibrio occupazionale negli stabilimenti di Modena e Cento.

Gli interpellanti, di fronte alle richieste

della FIAT, che acquistano il carattere di anticamera per massicci licenziamenti e di conseguente ridimensionamento degli stabilimenti di Modena e Cento, chiedono ai Ministri competenti quali iniziative e misure intendano intraprendere per scongiurare le suddette gravi richieste della FIAT, tenendo conto che nelle province di Modena e Ferrara già da tempo si registrano aumenti di livelli di disoccupazione per difficoltà delle imprese nei settori metalmeccanico e, in particolare, della ceramica.

Si chiede di sapere, inoltre, se, pur in presenza di difficoltà di mercato da parte della FIAT-Trattori, tenendo conto che si è di fronte ad una impresa che ha registrato notevoli utili di bilancio, non sia possibile ricorrere per la ristrutturazione, nel rispetto di moderne relazioni industriali e con un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali, a istituti quali il prepensionamento, i contratti di solidarietà, il *part-time*, corsi di riqualificazione professionale eccetera.

Gli interpellanti ritengono urgenti appropriate iniziative dei Ministri in indirizzo, ponendo in essere gli istituti e gli strumenti a loro disposizione per indurre la direzione della FIAT al rispetto delle politiche del lavoro e della occupazione.

(2-00550)

DE CINQUE, DI STEFANO, JERVOLINO RUSSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che nei giorni 3 e 4 novembre l'intero Abruzzo è stato nuovamente colpito da un eccezionale nubifragio, che ha provocato gravissimi danni sia alle abitazioni, sia alle opere di difesa costiera e stradale, sia alle attività produttive, anche agricole, con il verificarsi di grosse mareggiate e di estesi allagamenti dovuti agli straripamenti di alcuni corsi d'acqua e il ripetersi di movimenti franosi e di profondi dissesti idrogeologici che minacciano anche interi nuclei abitativi;

che tale situazione ha creato un diffuso disagio nelle popolazioni interessate che si vedono minacciate dal rinnovarsi sempre più

frequente di tali calamità naturali (già per tre volte nel corso di quest'anno),

gli interpellanti chiedono di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri interpellati in via d'urgenza per l'immediato ripristino delle opere e degli impianti danneggiati e in via definitiva per apprestare idonee opere e misure atte ad evitare che il ripetersi di pur violenti eventi atmosferici possa recare così gravi danni alla vita civile, economica e sociale della nostra regione.

(2-00551)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

FERRARA Maurizio, BOLDRINI, GIACCHÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in rapporto alle notizie su forniture segrete di armi all'Iran da parte degli USA e dell'Italia, se corrisponde a verità quanto affermato in data odierna dalla stampa e dalla radio italiana sul fatto che tali forniture coinvolgano il nostro paese anche per quanto riguarda il trasporto marittimo per il quale sarebbe stato utilizzato come punto di appoggio anche il porto di Talamone (Grosseto). E tutto ciò con la partecipazione di servizi italiani e con il consenso del Ministero della difesa.

(3-01511)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LOMBARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che con provvedimento del Ministro del tesoro, a seguito di inchiesta ispettiva della Banca d'Italia, è stato sciolto il consiglio di amministrazione della CARIMMO (Cassa di Risparmio Molisana, Monte Orsini di Benevento);

che lo statuto della CARIMMO, approvato con decreto del 12 dicembre 1985, ha

modificato le funzioni del consiglio di amministrazione, attribuendogli «poteri di indirizzo e di controllo sull'andamento e sui risultati della gestione della Cassa», mentre al comitato di gestione, composto dal presidente, da un vice presidente, dal direttore generale e da soli tre membri designati dal consiglio di amministrazione, sono stati attribuiti «tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Cassa non espressamente riservati ad altri organi», configurando, cioè, il comitato di gestione come il titolare dei poteri effettivi di amministrazione della banca,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro del tesoro non ritenga:

a) che l'attuale configurazione dei poteri tra gli organi della Cassa abbia facilitato, attraverso la concentrazione dei poteri stessi nel comitato di gestione, il verificarsi delle disfunzioni che hanno portato allo scioglimento del consiglio di amministrazione;

b) che, prima di procedere alla ricostituzione degli organi della Cassa, una volta completato il risanamento dell'istituto e normalizzato il suo funzionamento, sia opportuno procedere alla modifica dello statuto, restituendo al consiglio di amministrazione, nel quale sono rappresentati gli enti locali e le forze economiche della regione, la funzione di effettivo titolare di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, in modo da rendere trasparente e partecipa l'attività di gestione;

c) che vada riesaminata la fusione, a suo tempo disposta, tra la Cassa di risparmio molisana e il Monte Orsini di Benevento, in modo da restituire la Cassa di risparmio del Molise alla sua autonoma e originaria funzione di istituto destinato a favorire lo sviluppo economico della comunità molisana.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quanto più dettagliatamente è possibile quali siano le ragioni del provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, i fatti che lo hanno determinato e quali siano state negli ultimi dieci anni le quote degli utili destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ed in favore di quali opere.

(4-03444)

BERNASSOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Premesso:

che il consiglio comunale di Episcopia, in provincia di Potenza, con delibera n. 25 del 22 febbraio scorso, ha respinto le ripetute richieste avanzate dal preside della scuola media, intese ad ottenere la mensa per gli alunni provenienti dalle campagne che desiderano avvalersi di un servizio culturale reso loro dalla scuola attraverso l'istituzione del tempo prolungato;

che tale mensa è stata assicurata per gli anni settanta e per quest'anno doveva funzionare per tre giorni la settimana e solo per 39 ragazzi, perciò con un onere assai modesto,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per alleviare il disagio di quei ragazzi che desiderano fruire del tempo prolungato e sono privati di un pasto caldo.

(4-03445)

BERNASSOLA. — *Al Presidente del consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il comune di Sarconi, in provincia di Potenza, colpito dagli eventi sismici del novembre 1980, è stato classificato «danneggiato» con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 1981;

che i comuni confinanti e vicini, come Spinoso, Moliterno, Grumento Nova, Montemurro, Viggiano, eccetera, sono stati invece classificati «gravemente danneggiati»;

che l'importo delle perizie relative ai danni, presentate ai sensi della legge n. 219 del 1981, entro il 31 marzo 1984, ammonta a lire tre miliardi circa, rispetto alla somma di 683.733.000, assegnata a tutt'oggi per l'edilizia privata;

che l'amministrazione comunale ritiene di essere stata danneggiata dal provvedimento di classificazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno classificare il comune di Sarconi fra quelli «gravemente danneggiati».

(4-03446)

SAPORITO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Con riferimento alla notizia riportata sul «Corriere dello Sport-Stadio» dell'8 novembre 1986, circa l'esordio nel mondo dello sport di una compagnia finanziaria denominata CCR «che si propone di aprirsi un suo spazio nel campo del credito, dell'assistenza e della gestione di affari», l'interrogante chiede di sapere di che cosa si tratta con precisione e, soprattutto, come è compatibile tale iniziativa con funzioni istituzionali di enti pubblici quali sono il CONI, l'Istituto del credito sportivo e lo Sportass.

(4-03447)

CAROLLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che molte sentenze già pubblicate delle commissioni tributarie di primo grado, fra le quali quelle in data 26 marzo 1981 di Roma e in data 13 febbraio 1986 di Brescia, affermano che gli assegni delle pensioni privilegiate ordinarie sono esentate dall'IRPEF in quanto non si tratterebbe di reddito, ma di risarcimento di danno subito, come è concepito per le pensioni di guerra;

considerato che circa 150.000 mutilati ed invalidi per servizio chiedono che gli assegni percepiti siano esentati dal prelievo IRPEF perchè riconosciuti come compenso di danno subito e non come integrazione di reddito,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di considerare, sotto il profilo interpretativo delle leggi vigenti, la possibilità di accogliere la richiesta formulata dai mutilati e invalidi per servizio.

(4-03448)

Interpellanze, ritiro

SCLAVI, *segretario*, su invito del Presidente dà annuncio del ritiro, da parte dei presentatori, della seguente interpellanza:

2-00549, dei senatori Miana ed altri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 12 novembre 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12

novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità (1997) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984 (1750).

3. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la M.F.O. concernente la proroga della partecipazione italiana nella M.F.O., effettuato a Roma il 24 marzo 1986 (1822).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali (1977).

La seduta è tolta (ore 17,40).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari